

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 22/06/2023

FATTO

Con ricorso del 18/3/2023, presentato a seguito dell'esito negativo del reclamo presentato direttamente all'intermediario, il ricorrente riferisce di aver stipulato nel 2014 due distinti contratti di finanziamento e di aver provveduto all'estinzione anticipata degli stessi nell'anno 2020.

Con riferimento al primo contratto il ricorrente lamenta che in occasione dell'estinzione del finanziamento l'intermediario non avrebbe provveduto al rimborso delle "commissioni mandatario", "commissioni Un**", "Provvigioni Intermediario", "Spese incasso quote" ed alla retrocessione di parte degli "interessi" e chiede quindi il rimborso *pro quota* di tali componenti, per complessivi € 437,31.

Per quanto concerne il secondo contratto, il ricorrente lamenta il mancato rimborso delle “*Commissioni mandatario*”, delle “*Commissioni Un***”, delle “*Provvigioni Intermediario*” e della retrocessione di parte degli “*interessi*” e chiede il rimborso *pro quota* di tali componenti per complessivi € 690,84.

In seno al ricorso introduttivo del procedimento il ricorrente chiede quindi che il Collegio ordini all'Intermediario il rimborso degli oneri *pro quota* e degli interessi non maturati per complessivi € 1.128,15 in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* o, in via subordinata, per le commissioni ed i costi ritenuti “*up front*” chiede una riduzione rapportata al diverso criterio della curva degli interessi; oltre alla refusione della somma di € 200,00 quale spesa sostenuta per l'assistenza difensiva, la refusione del contributo di € 20,00 per le spese della procedura ed il riconoscimento degli interessi legali dal reclamo.

Con controdeduzioni del 7/4/2023 l'Intermediario ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente invocando il riconoscimento della correttezza del proprio operato e della conformità dello stesso ai principi dettati dalla Banca d'Italia in merito ai costi c.d. “*up front*” ed in generale di aver provveduto al rimborso di quanto dovuto per legge.

Nel corpo della propria memoria l'intermediario sostiene che nel caso di specie non possano trovare applicazione i principi di cui alla c.d “*Sentenza Lexitor*”, che la richiesta restituzione degli interessi calcolati con il metodo lineare sia infondata e che le spese per l'assistenza tecnica non siano comunque dovute.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto all'esame del Collegio ha per oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione di parte dei costi dei finanziamenti stipulati con l'intermediario convenuto a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del TUB,

il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *“dovuti per la vita residua del contratto”*.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato, fino al dicembre del 2019, che la concreta applicazione del principio di equa riparaazione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. *“costi recurring”*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.

Di contro era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite contestualmente alla conclusione della stipula e quindi prima della estinzione anticipata (c.d. *“costi up front”*).

Secondo la citata giurisprudenza si era consolidato l'orientamento per cui, in caso di estinzione anticipata, il criterio di calcolo della somma corrispondente alla *“riduzione”* dei costi retrocedibili dovesse essere individuato nel metodo proporzionale puro, denominato *“pro rata temporis”*.

Nell'ambito del riferito quadro interpretativo si è inserita la decisione 11/9/2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza *Lexitor*) per la quale *“l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

In coerenza con i citati orientamenti giurisprudenziali anche innanzi ai Collegi ABF

si era consolidato un nuovo orientamento per cui, riconoscendo l'immediata applicabilità dei principi affermati nella citata Sentenza Lexitor, l'art. 125 *sexies* TUB andasse interpretato nel senso di riconoscere che, in caso di estinzione anticipata, al consumatore sarebbe spettata la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. "up front" (CFR. Coll. Coordinamento dec. 26525 del 2019).

In tale contesto è intervenuto l'art. 11 *octies*, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, rubricato "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (c.d. "Decreto Sostegni-bis"), come convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 ove è stato previsto che con riferimento ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua de contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Diversamente, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse a trovare applicazione "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Con sentenza n° 263/2022 la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della su citata disposizione, ha rilevato che: (Par. 9.5) "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha pertanto affermato che: (Par 12.4) *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».*

A seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, la ██████████ e i ██████████ ABF ha ritenuto di non doversi discostare dai principi espressi dal Collegio di Coordinamento ABF con la dec. N° 26525/19 con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto "Sostegni-bis") e quindi disporre che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Nella vicenda oggi sottoposta al Collegio, il ricorrente ha stipulato due contratti di finanziamento nel 2014 ed ha estinto gli stessi nell'anno 2020 in corrispondenza delle rispettive rate n° 73.

In virtù della normativa nazionale e sovranazionale su richiamata il ricorrente ritiene di aver diritto al rimborso di una quota dei costi sopportati che, in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, risultano essere privi di giustificazione.

In occasione dell'estinzione anticipata dei due contratti, da quanto risulta agli atti, l'intermediario ha provveduto a rimborsare al cliente la somma di € 154,68 per il primo finanziamento e di € 204,86 per il secondo, in forza di quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

Il ricorrente, proprio in virtù del quadro normativo vigente a seguito del recepimento della citata direttiva CE, tenuto conto della applicabilità dell'art. 125 *sexies* TUB per come modificato ed in virtù della sentenza n° 263/2022 della Corte Costituzionale, chiede che oltre alla somma già restituita, venga rimborsata la complessiva somma di € 1.128,15 a titolo di rimborso *pro quota* delle “*Commissioni mandatario*”, delle “*Commissioni Un***”, delle “*Provvigioni Intermediario*”, delle “*Spese Incasso quote*” oltre alla retrocessione degli interessi corrispettivi.

Dall'esame della documentazione contrattuale agli atti emerge che per la retrocessione degli interessi corrispettivi sarebbe stata prevista una clausola rubricata “*Estinzione anticipata*” che sembrerebbe prevedere un criterio di calcolo proporzionale lineare e che risulta confliggente con il piano di ammortamento alla francese predisposto ed accettato dalle parti.

Per i superiori motivi, in conformità ai criteri condivisi dai Collegi territoriali ed ai principi dettati dal Collegio di Coordinamento con le decisioni 3885 e 6888 del 3/5/2022, la

clausola deve considerarsi “ambigua” ed il rimborso degli interessi deve essere effettuato con criterio “*pro rata temporis*”.

Il Collegio decidente, alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, in linea con gli orientamenti uniformi assunti in tutte le altre sedi territoriali, ritiene di dover applicare i principi già espressi con la decisione n° 26525/19 del Collegio di Coordinamento, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021, data di entrata in vigore del c.d. Decreto “sostegni bis”, e quindi che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* ed *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

In applicazione dei su richiamati principi e criteri, si ritiene sussistente il diritto del ricorrente alla retrocessione delle somme per come indicate nella seguente tabella:

FINANZIAMENTO 1

Si rileva che il risultato complessivo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente in quanto quest'ultimo ha applicato a tutte le commissioni il criterio di rimborso "*pro rata temporis*" mentre in virtù dei richiamati principi dettati dal Collegio di Coordinamento i sistemi di calcolo devono essere opportunamente differenziati in ragione della diversa natura delle voci di costo.

Appare meritevole di accoglimento la richiesta di corresponsione degli interessi maturati dalla presentazione del reclamo mentre viene respinta la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale sia in quanto non avanzata in sede di preventivo reclamo sia in virtù dei principi dettati in materia dal Collegio di Coordinamento e vincolanti per i Collegi Territoriali.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 781,76, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI